

***Disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali***

Audizione del

Prof. Riccardo Cesari

Consigliere dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS

Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati

Roma, 9 aprile 2025

Signor Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,

ringrazio questa Commissione per l'invito a fornire il contributo dell'IVASS nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2333 di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il decreto legge in esame ha differito, al 1° gennaio 2026 per le piccole imprese e al 1° ottobre 2025 per le medie imprese, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi nel territorio nazionale, introdotto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per le imprese di grandi dimensioni resta fermo il termine del 31 marzo, nel presupposto che abbiano già acquisito consapevolezza ed esperienza nella stipulazione di tali coperture; sempre per le imprese di grandi dimensione è invece differita di novanta giorni l'entrata in vigore delle limitazioni all'accesso al sistema

dei contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

Importanti aspetti attuativi e indicazioni di carattere operativo per l'adempimento dell'obbligo in esame sono contenuti nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Regolamento n. 18 del 30 gennaio 2025) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale del 27 febbraio 2025 su cui l'Istituto è stato chiamato a fornire il proprio parere per i profili di competenza<sup>1</sup>.

In questo mio breve intervento mi soffermerò sui profili del nuovo assetto normativo che riguardano direttamente l'attività dell'Istituto.

## 1. Il perimetro di incidenza

Può essere utile, innanzi tutto, circoscrivere il perimetro dei soggetti coinvolti.

Dal lato dell'offerta (Tab. 1) si tratta di 63 compagnie vigilate dall'IVASS (59 italiane e 4 extra SEE) e di 517 compagnie vigilate da autorità estere, che operano in Italia in regime di stabilimento (38 casi) o di libera prestazione di servizi (479 casi).

**TAB. 1 Compagnie d'assicurazione autorizzate al Ramo 8**

(dati al 4 aprile 2025)

TIPO COMPAGNIE	NUMERO COMPAGNIE
<b>Compagnie vigilate dall'IVASS</b>	<b>63</b>
di cui: compagnie italiane	59
di cui: sedi secondarie di compagnie extra-SEE	4
<b>Compagnie vigilate da autorità estere</b>	<b>517</b>
Stabilimento di compagnie di paesi UE	38
Compagnie UE operanti in regime di lps	479
<b>TOTALE</b>	<b>580</b>

---

<sup>1</sup> Il comma 105 della l. 213/213 dispone che con decreto del MEF e del MIMIT "possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104".

In totale, sono chiamate a offrire coperture anti-catastrofali 580 compagnie.

Con riferimento alle imprese vigilate dall'IVASS, l'ammontare dei premi del Ramo 8 a fine 2023 era di 3,5 miliardi di euro, pari al 9.3% del totale Ramo Danni.

Le imprese commerciali tenute all'obbligo di copertura sono invece all'incirca 4,5 milioni, di cui 95% micro-imprese, 200 mila (cioè il 4,36%) piccole imprese, 25 mila medie e 4500 grandi (Tab. 2). Da notare che le stime di fonte Unioncamere forniscono dati sensibilmente superiori (nel complesso +28%).

**TAB. 2 Distribuzione delle imprese italiane per numero di addetti nel 2022**

Classe di addetti	Numero di imprese	% di imprese
TOTALE IMPRESE CON 1-9 ADDETTI "Micro"	4.350.148 (5.486.853)	94,99%
di cui: fino a 1	2.944.227	64,29%
di cui: 2-5	1.187.499	25,93%
di cui: 6-9	218.422	4,77%
TOTALE IMPRESE CON 10-49 ADDETTI "Piccole"	199.650 (336.828)	4,36%
di cui: 10-19	141.074	3,08%
di cui: 20-49	58.576	1,28%
TOTALE IMPRESE CON 50-249 ADDETTI "Medie"	25.218 (43.734)	0,55%
di cui: 50-99	16.246	0,35%
di cui: 100-249	8.972	0,20%
TOTALE IMPRESE CON ALMENO 250 ADDETTI "Grandi"	4.509 (9.456)	0,10%
TOTALE	4.579.525 (5.876.871)	100,00%

Fonte: Istat. In parentesi dati Unioncamere (2024)

## 2. L'esposizione al rischio

Come accennato, l'Istituto ha ampiamente collaborato ai lavori di redazione del testo del decreto interministeriale non facendo mancare le proprie osservazioni di organo tecnico, specie ove si trattava di valutare la sostenibilità delle soluzioni prospettate ovvero di garantire la coerenza del sistema di assicurazione dei rischi catastrofali con le regole di vigilanza prudenziale, di salvaguardia delle condizioni

di sana e prudente gestione delle imprese e di stabilità economico patrimoniale del l'intero mercato assicurativo.

Sotto questo profilo, le disposizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento, che recano la disciplina di dettaglio della capacità delle imprese assicurative di farsi carico di questi rischi, di raccordo con la regolamentazione prudenziale di settore e con le previsioni in materia di governo societario, recepiscono quanto suggerito dall'Istituto nelle sedi tecniche.

È dunque previsto che le imprese assicurative siano tenute a definire la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio. Questi limiti, da aggiornare almeno con cadenza annuale, devono essere definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto altresì del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A. Nel caso di imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo, i limiti di tolleranza saranno definiti tenendo conto della capacità assuntiva complessiva di tutte le imprese del gruppo<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> **ART.5**

**(Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici)**

**1.** Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

**2.** I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.

**3.** Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito *web* della compagnia.

**4.** Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**5.** Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti delegati, e all'articolo 30-*sexies*, comma 1, lettere g) e h), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull'assunzione dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**6.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei

Il superamento del limite di tolleranza al rischio definito da ciascuna impresa o a livello di gruppo comporta la cessazione dell'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale, dandone immediata informazione all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.

Quando sarà avviato il sistema di assicurazione dei rischi catastrofali l'IVASS sarà chiamato a valutare, nell'ambito della propria ordinaria attività di vigilanza, la coerenza dei limiti di tolleranza al rischio con la politica di assunzione e di riassicurazione ai fini del mantenimento delle condizioni di sana e prudente gestione nel rispetto dell'obbligo a contrarre.

Sotto il profilo assuntivo, l'art. 4 del decreto detta disposizioni in materia di determinazione e adeguamento del premio: è previsto che il premio sia calcolato in misura proporzionale al rischio anche tenendo conto dell'ubicazione del rischio e della vulnerabilità dei beni assicurati in base alle serie storiche di accadimento dell'evento assicurato, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio e della letteratura scientifica in materia, adottando modelli predittivi. Si tiene, altresì, conto, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui essa aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura.

L'art. 1, comma 105-bis, della legge di bilancio, inserito dall'art. 22 della legge 16

---

rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del "Ramo 8" ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare l'attività per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all'IVASS e all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito *web* della compagnia.

**7.** In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell'articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al rischio sono definiti tenendo conto della capacità assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate all'esercizio del "Ramo 8" di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo.

dicembre 2024, n. 193 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023<sup>3</sup> - attribuisce all'IVASS il compito di istituire e gestire un portale informatico che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali e da eventi catastrofici offerti dalle imprese di assicurazione.

Ciascuna impresa sarà tenuta a immettere sul portale il contratto assicurativo, indicando le condizioni generali e l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi su proposta dell'IVASS è affidato il compito di dettare le disposizioni attuative.

Alle medesime esigenze di trasparenza, oltre che di concorrenzialità delle offerte, risponde l'obbligo delle imprese, previsto dell'art. 8 del decreto del MEF n. 18/2025, di pubblicare sul proprio sito internet il documento informativo precontrattuale (DIP) e le condizioni di contratto praticate.

Stiamo lavorando alla realizzazione del portale con un apposito gruppo di lavoro.

Le prime riflessioni ci stanno portando a seguire un approccio graduale/progressivo che consenta di coniugare l'esigenza di rendere quanto prima disponibile il portale con la possibilità di arricchirne i contenuti progressivamente e con gradualità.

Dopo aver realizzato il "portale" contratti, con le relative informazioni precontrattuali, stiamo valutando la possibilità di fornire – in analogia con le indagini statistiche dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto (IPER) che già effettuiamo da anni – indicazioni di riferimento sui prezzi effettivi praticati nelle varie aree del

---

<sup>3</sup> 105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma».

Paese; coinvolgeremo l'industria e l'AGCM per vagliare le percorribilità e l'utilità di un simile strumento

Sotto altro profilo, partecipiamo attivamente ai lavori del tavolo tecnico sulle assicurazioni catastrofali costituito presso il MIMIT con lo scopo di fornire chiarimenti e dare indicazioni operative per garantire l'entrata a regime dell'obbligo assicurativo. Il Ministero ha recentemente pubblicato sul sito un elenco di prime FAQ orientative predisposte sulla base delle osservazioni e delle richieste ricevute da parte delle varie categorie interessate (consultabile al link [Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti \(FAQ\)](#)). L'Istituto è in continuo contatto con il Ministero al quale assicura la propria collaborazione tecnica sui profili applicativi della disciplina e per gli eventuali interventi normativi che si rendessero necessari.

In conclusione, vorrei evidenziare che il successo della riforma dipenderà dalla diffusione delle coperture: solo un ampio grado di mutualità potrà contribuire a contenere i premi assicurativi; diversamente, il costo della copertura sarà elevato proprio nelle aree geografiche più esposte alle calamità naturali e ciò potrebbe determinare il rischio di fallimento della riforma.

Va inoltre doverosamente ricordato che l'obbligo assicurativo non può rimanere una misura isolata; occorre creare le condizioni per una cultura della prevenzione e per politiche di incentivo all'adozione da parte delle singole realtà imprenditoriali di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi catastrofali con il risultato che le imprese che maggiormente investono in prevenzione potranno avere un ritorno immediato anche in termini di riduzione dei costi della copertura.

Restando a disposizione per le eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, ringrazio per l'attenzione prestatami.